

AVV. GIULIANO GIANNINI
AVV. GIOVANNI MORELLI

Via Sagrado, n. 6 – 73100 Lecce

Tel. e Fax 0832/346679

PEC: avvocatogiulianogiannini@pec.it

morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA

RICORSO

Per il sig. **DE DONNO PARIDE**, nato a Scorrano (Le) il 06/02/1984, residente in San Cassiano (Le) alla via Papa Giovanni XXIII, C.F. DDNPRD84B06I549K, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuliano Giannini (C.F. GNNGLN74T10E506K; pec: avvocatogiulianogiannini@pec.it; fax: 0832-346679) e avv. Giovanni Morelli (c.f. MRLGNN76B15E506R, pec: morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, fax 0832-346679) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Lecce alla via Sagrado n. 6, giusta mandato su separato foglio da intendersi in calce presente atto

- Ricorrenti

Contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica e l'USR Puglia Ufficio III AT di Bari, in persona del dirigente pt

- Resistente –

E nei confronti di **VERARDO CLAUDIA**

- controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO, NEI LIMITI DI INTERESSE PREVIA
SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART.**

55 CPA

- dell'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del 6/5/2022 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui all'articolo 15 (Disposizioni concernenti

la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina;

- delle GPS di II Fascia della Classe di Concorso B003 e di II fascia della Classe di concorso B015, nonché delle derivate Graduatorie Incrociate Sostegno di Scuola Seconda Superiore, formate dall'USR Puglia Ufficio III AT BARI, per gli aa.ss. 22/23 e 23/24, pubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. n. 16593 del 1/8/2022, così come rettificata con Decreto prot. n. 20847 del 25/8/2022, nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva al ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico);

- delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia valide per il biennio 22-24, per le classe di concorso B003 e B015, derivate dalle GPS di II Fascia e formate dalle scuole della provincia di Bari indicate dalla ricorrente nell'apposita domanda, ai sensi dell'art. 11 dell'OM 112/22, nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva al ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico).

-di ogni altro atto e/preordinato, connesso e conseguenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra e in parte qua, l'art. 7 (Istanza di partecipazione) dell'OM cit, nonché i decreti di pubblicazione delle graduatorie in questione.

FATTO

Il ricorrente, docente precario della scuola, già inserito nelle GPS valide per gli aa.ss 20-22 e volte al conferimento di supplenze brevi, avendone titolo hanno presentato domanda di aggiornamento/inserimento nelle nuove Graduatorie Provinciali per Supplenze (GPS) disciplinate dall'OM del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 06/5/2022.

E tanto in virtù del possesso del titolo di studio prescritto per l'insegnamento, per le classi di concorso di interesse (B003 e B015), secondo quanto previsto dal DPR 19/16, così come aggiornato con DM 259/17.

Nel produrre il modulo domanda telematico ha dichiarato, di aver assolto agli obblighi di leva militare.

Nella medesima domanda alla sezione ALTRE DICHIARAZIONI, ha espressamente riferito di trovarsi in: “**posizione regolare nei confronti del servizio di leva** al quale l'aspirante sia stato eventualmente chiamato (articolo 2, comma 7 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996)” (cfr. domande dei ricorrenti).

In nessuna altra sezione il ricorrente ha potuto dichiarare esattamente il periodo di servizio di leva prestato.

La domanda è stata inoltrata all'U.S.R. Puglia – Ambito Territoriale di Bari.

In particolare ha chiesto l'iscrizione nelle graduatorie delle classi di concorso B003 e B015 nonché nelle graduatorie incrociate per l'insegnamento su posti di sostegno.

Poiché ha interesse a giovare del punteggio previsto per il servizio militare svolto, mai riconosciuto sino ad oggi nelle precedenti Graduatorie, il ricorrente ha interesse ad impugnare l'O.M. n. 112 del 6.05.2022 nella parte in cui all'art.15, comma 6 limita la valutazione di detto servizio esclusivamente a quello prestato in costanza di nomina (cfr. OM cit.).

Insomma avendo interesse a conseguire la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in sintonia con le disposizioni normative e con la giurisprudenza formatasi in materia, ha altresì interesse ad impugnare, in parte qua, il predetto provvedimento generale in epigrafe, per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 77, COMMA 7, DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, COME NOVELLATO DALL'ART. 22, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958.

VIOLAZIONE DELL' ART. 485, COMMA 7, DEL D.LGS.VO 16 APRILE 1994, N. 297. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA', ARBITRARIETA' PERPLESSITA'; ERRORE NEI PRESUPPOSTI.

VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

I. Con O.M. n. 112 del 6 maggio 2020 è stato previsto, all'art. 15, comma 6, che *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina”*.

Occorre, pertanto, evidenziare sin da subito che la normativa ministeriale su menzionata non risulta in linea con tutta la normativa disciplinante la valutazione di tale servizio nei concorsi pubblici.

L'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente che *“i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*.

Così pure l'art. 485, comma 7, del D.Lgs.vo 16 aprile 1994, n. 297, rubricato Testo Unico della Pubblica Istruzione, nel regolamentare il riconoscimento del servizio ai fini della carriera afferma che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

In merito, il T.A.R. Lazio Sez. di Roma con la sentenza n. 6421/2008 ha affermato la piena valutabilità del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento, come nella fattispecie di cui trattasi: *“La giurisprudenza, ricordata anche in sede di ordinanza cautelare, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi ha costantemente affermato*

che il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529; TAR Roma 19 febbraio 2010 n.2515) ai sensi dell'art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado).... Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato **dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea)** indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo, in quanto, come esattamente sottolineato dal ricorrente, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporti di servizio. La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. L.vo 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.”.

Alla luce di quanto riportato, dunque, il servizio militare (cfr. fogli di congedo – del ricorrente), nel caso di specie, deve ritenersi valutabile poiché espletato successivamente al conseguimento del titolo utile per l'accesso all'insegnamento (diploma abilitante all'insegnamento).

Nel 2009 la Sezione Sesta del Consiglio di Stato, ha confermato la valutabilità del servizio militare con Ordinanza n. 4032/2009, enunciando che “ ... la limitazione della valutabilità del servizio di leva o assimilato non appare legittima, anche ai fini delle graduatorie qui in rilievo, alla luce delle disposizioni legislative invocate dai ricorrenti, introducendosi un'irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee” (si veda, altresì, la **giurisprudenza unanime formatasi negli anni successivi: Corte di Cassazione, sentenza n. 29322, del 28.12.2011**).

Dirimente è stata la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5679 del

02.03.2020 nelle cui motivazioni si legge: “...secondo il D.Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;

il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”;

secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2001, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”;

tale interpretazione non è corretta;

non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;

è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si

sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;

piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.

Quanto sopra ha trovato conferma anche nella più recente Giurisprudenza del Consiglio di Stato che in una vicenda del tutto analoga ha così statuito: “Considerato che i motivi di appello contengono sufficienti elementi di fondatezza in relazione alle modalità di formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, che non sembrano presentare le caratteristiche di

una procedura concorsuale, e che, pertanto, vi siano le condizioni per dare continuità alla giurisprudenza della sezione (tra le tante cfr. sent. n. 2151 del 2018; odr. 4338/2021) e della giustizia civile (cfr. Cass. n. 15467/2021) che, con riferimento alle graduatorie ad esaurimento, affermano la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio” (Cfr. Cons. Stato Sez. VI Ord. N. 5196 del 24/9/2021).

E' evidente che l'OM. N. 112/2022, nel non riconoscere il punteggio per il servizio militare svolto si appalesa del tutto arbitraria ed irrazionale.

E tanto in considerazione della normativa di carattere generale che valorizza una simile prestazione al pari di un qualsiasi servizio ai fini dell'aggiornamento dei titoli da stimare in qualsiasi tipo di graduatoria (anche di quelle finalizzate al reclutamento del personale scolastico sia a tempo determinato che indeterminato).

In più, va ricordato che il ricorrente ha adempiuto al servizio di leva in anni precedenti all'entrata in vigore della L. n.143/2004, di conversione del D.L. 97/04, unica disposizione

legislativa in cui non si fa alcun riferimento al servizio militare.

Tanto ad indicare che allo stesso deve essere applicata la normativa del tempo in cui ha compiuto il proprio dovere militare verso la Nazione, obbligo imposto dalla legge e dalla Costituzione.

Il ricorrente, infatti, già in possesso dei titoli idonei per accedere all'insegnamento, è stato preposto successivamente al servizio militare obbligatorio allorquando era già nelle condizioni di poter stipulare contratti di lavoro. Di conseguenza, potendo risultare di ostacolo all'ingresso nel mondo della scuola, il servizio militare doveva essere valutato come punteggio di servizio, così come stabilito dal legislatore con L. 958/1986 e D.Lgs. n.297/1994.

Evidente pertanto è l'illegittimità delle disposizioni impugnate anche per

violazione della tutela dell'affidamento del ricorrente.

Invero, il ricorrente dava per scontato la valutazione integrale del servizio militare espletato, in virtù delle disposizioni legislative di riferimento, senza alcun limite relativo allo svolgimento o meno di detto servizio in costanza di nomina. E tanto anche in virtù del fatto che ha dovuto espletare un servizio impostogli per legge e che per ben 12 mesi ha dovuto ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro scolastico!

Da tanto l'illegittimità della clausola del bando impugnata con il conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti integralmente i punti (2 per ogni mese di servizio militare) per un max di 12 punti all'anno nelle graduatorie di interesse, per il servizio militare di leva effettuato, in quanto coincidenti con un'annualità di servizio.

II. Per i medesimi motivi innanzi rappresentati l'OM impugnata è altresì illegittima parte in cui all'articolo 7 (Istanza di partecipazione) dispone che "*gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica*", modalità queste che hanno illegittimamente costretto il ricorrente, a ridosso della chiusura delle operazioni di inserimento del 31.05.2022, a presentare la domanda utilizzando il sistema informatizzato messo a disposizione dal Ministero. Ebbene, tale sistema non gli ha consentito di dichiarare il servizio militare nelle medesime modalità previste per i servizi svolti con contratti a tempo determinato e/o indeterminato. Da tanto l'interesse del ricorrente ad impugnare, ove occorra, anche citata disposizione dell'OM ove considerata preclusiva della corretta dichiarazione del servizio in parola e della relativa corretta sua valorizzazione. Evidente infatti è la illegittimità derivata anche di tale disposizione che, nei limiti di interesse, condivide i vizi dell'art. 15 OM 112/22 già innanzi evidenziati.

**ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L. 143/2004 PER
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 23, 35, 51 E 97 DELLA
COSTITUZIONE NELLA PARTE IN CUI SOPPRIME LA LETT. B SUB**

i) ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE DI CUI AL D.L. N. 97/04.

Qualora l'Ecc.mo Giudicante dovesse ritenere l'OM impugnata conforme alla normativa di riferimento, si eccepisce l'illegittimità costituzionale della L. n.143 del 4 giugno 2004, di conversione del D.L.97/2004, nella parte in cui non prevede alcun riferimento alla valutabilità del servizio militare di leva, per violazione degli artt. 3, 4, 23, 35 e 97 della Costituzione.

La mancata valutazione del servizio militare già precedentemente disciplinata in altre fonti legislative viola infatti i principi ed i precetti costituzionali di uguaglianza alla base del nostro ordinamento, determinando una evidente disparità di trattamento tra coloro che si sono visti valutare tale servizio anche ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e coloro che, come il ricorrente, vengono privati di tale beneficio.

Ma non solo; evidente è altresì la disparità di trattamento rispetto alle procedure concorsuali di altre pubbliche amministrazioni che nei loro bandi, invece, prevedono la valutabilità del servizio militare di leva.

Peraltro è impensabile che la mancata valutazione investa chi sia stato obbligato ad una prestazione personale imposta per legge ex art. 23 della Costituzione.

Non v'è dubbio, infatti che solo dal 1° gennaio 2005 la leva militare è stata dichiarata facoltativa e che, pertanto, coloro che sono stati assoggettati all'imposizione legislativa fino a quella data, spesso al termine degli studi superiori e dei corsi di laurea, hanno il diritto di vedersi riconosciuto il relativo servizio come valutabile nelle procedure concorsuali.

ISTANZA DI SOSPENSIONE, PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTEARI EX ART. 55 CPA.

Le considerazioni precedentemente svolte giustificano la domanda sotto il profilo del fumus. Il danno grave ed irreparabile si appalesa evidente ove si consideri che gli atti impugnati precludono al ricorrente la possibilità di avanzare in posizioni prioritarie nelle GPS volte al conferimento di incarichi a tempo determinato. Tale preclusione compromette in modo grave ed irreparabile

le sue chance occupazionali in vista del conferimento di incarichi a tempo determinato durante l'anno scolastico con il conseguente aggravamento dello stato di precarietà in cui attualmente versa. Si consideri infatti che le GPS sono tendenzialmente utilizzate per conferimento di supplenze brevi e saltuarie.

Evidente invero si appalesa anche il danno per l'Amm.ne derivante dalla necessità di rinnovare le procedure a distanza di tempo, all'esito di un auspicato accoglimento della presente impugnativa nella fase di merito.

Insomma, la tutela cautelare nella vicenda garantirebbe tutela effettiva degli interessi del ricorrente ma anche dell'amm.ne.

Per quanto evidenziato, si ritiene indispensabile condannare l'Amm.ne resistente al riconoscimento in seno alle GPS formate per la provincia di Bari, ai sensi dell'OM 112/22 l'ulteriore punteggio spettante al ricorrente per il servizio militare di leva prestato, nella misura di pt 2 per ogni mese di servizio (fino ad un massimo di pt 12) in sintonia con la tabella applicabile alla vicenda.

Premesso quanto innanzi

SI CHIEDE

L'accoglimento del ricorso l'annullamento in parte qua degli atti impugnati e, previa sospensione, la concessione delle richieste misure cautelari. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il presente ricorso attiene a procedure concorsuali di pubblico impiego ed ha valore indeterminato. Il C.U. verrà corrisposto come per legge.

*

I sottoscritti procuratori dichiarano altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce-Roma 14 ottobre 2022

Avv. Giuliano Giannini

Avv. Giovanni Morelli

**Giuliano
Giannini**
Firmato digitalmente da
Giuliano Giannini
Data: 2022.10.14
17:19:18 +02'00'

**MORELLI
GIOVANNI
NI**
Firmato digitalmente da
MORELLI
GIOVANNI
Data: 2022.10.14
17:24:02 +02'00'

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III Bis (Rgn.12991/22) con le modalità rese note sul sito medesimo